

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO

Risoluzione del 05/08/2005 n. 112

Oggetto:

Istituzione di codici da utilizzare, nel modello di versamento "F 23", per la riscossione delle pene pecuniarie e di alcune spese processuali, da parte uffici giudiziari

Testo:

Ai fini di una piu' puntuale rendicontazione dei versamenti relativi a pene pecuniarie e ad alcune spese processuali rimosse, da parte degli uffici giudiziari, tramite modello di versamento "F 23", si istituiscono i sub-codici di seguito elencati. Detti sub-codici da indicare nel campo 6 del predetto modello, integreranno gli altri elementi identificativi (codice tributo, codice ente ecc...) di quei versamenti:

RU: Ufficio recupero crediti	
RC: Ufficio recupero crediti - settore civile	
RP: Ufficio recupero crediti - settore penale	
RG: Ruolo generale	
CR: Ufficio corpi di reato	
EG: Ufficio successioni	
SF: Sezione fallimentare	

Di seguito, per le particolari esigenze rappresentate dal Ministero della Giustizia, si istituiscono i codici tributo da utilizzare nel modello di versamento "F 23", relativi a: spese anticipate dall'erario recuperabili in misura intera; spese processuali da recuperarsi in misura fissa; pene pecuniarie; interessi sui crediti erariali di natura non tributaria, recuperati dagli uffici giudiziari:

- 738 T, denominato: "Recupero spese processuali";
- 772 T, denominato: "Recupero multe ed ammende";
- 927 T, denominato: "Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato".

Nella compilazione del modello "F 23", il contribuente dovra' pertanto inserire nel campo 6, il codice dell'ufficio giudiziario cui riferire il versamento, avendo cura di riempire anche l'apposito spazio relativo al sub-codice con uno fra quelli istituiti con la presente risoluzione.

Inoltre, avendo i predetti uffici una dislocazione territoriale a livello comunale, nel campo 7 del modello il contribuente dovra' inserire il codice catastale del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario.

Ai fini della attribuzione delle somme al bilancio dello Stato le somme rimosse con il codice tributo "738 T" sono imputate al capo VIII, capitolo 3302; le somme rimosse con il codice tributo "772 T" sono imputate al capo

VIII, capitolo 2301, e le somme riscosse con il codice tributo "927 T" sono imputate al capo X, capitolo 3221.

Con la presente risoluzione si procede altresì ad una opportuna razionalizzazione dei codici ente in uso: il codice "9A9", viene annullato per effetto della soppressione delle preture circondariali.

Inoltre, il codice "9B0", che identifica il Tribunale, viene sostituito dal codice 9BX, al fine di evitare il ripetersi di errori causati dalla confusione tra la lettera "O" ed il numero zero.

Si precisa che, non essendo prevista dal sistema informatico la gestione della chiusura dei "codici ente", dovranno essere comunque accolte dagli intermediari le eventuali deleghe riportanti l'indicazione dei codici ente annullati con la presente risoluzione.